

REPERTORIO N. 349214

RACCOLTA N. 13517

-----ATTO COSTITUTIVO-----

AGENZIA DELLE ENTRATE

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

UFFICIO ROMA 1

REG. I. 28/12/20

L'anno 2001 (duemilauno).-----

di n.

Il giorno dodici del mese di dicembre.-----

del n.

In Roma, Via Ravenna n.14.-----

Innanzi a me Avv. ROMANO Mario Enzo, Notaio in Roma con studio in Via Nazionale 54, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta con il mio consenso dai componenti-----



-----SONO PRESENTI-----

1) COCCIA Angelo Maria nata a Scanno, il giorno 7 gennaio 1944, domiciliata a Roma, Via Nomentana n. 569, consulente, codice fiscale CCC NML 44A07 I501P;-----

2) SPOTO Roberto nato a Paterno', il giorno 21 agosto 1948, domiciliato a Grottaferrata, Via Bruno Buozzi n. 15, consulente, codice fiscale SPT RRT 48M21 G371M;-----

3) PENNACCHIA Francesco nato a Roma, il giorno 20 febbraio 1947, domiciliato a Anzio, Via Massimo D'Azeglio n. 24, consulente, codice fiscale PNN FNC 47B20 H501Y;-----

4) MANZONI Aurelio nato ad Appiano Gentile, il giorno 19 maggio 1947, domiciliato a Milano, Viale Monteceneri n. 64, consulente, codice fiscale MNZ RLA 47E19 A333J;-----

5) MALESANI Mario nato a Milano, il giorno 1 marzo 1958, do-

miciliato a Strassen (Lussemburgo), Route d'Arlon n. 45, dirigente, codice fiscale MLS MRA 58C01 F205G; -----

6) COVILI FAGGIOLI Isabella nata a Copparo, il giorno 18 luglio 1952, domiciliata a Bologna, Via Galli n. 8, amministratore, codice fiscale CVL SLL 52L58 C980I;-----

7) CIARDI Roberto nato a Firenze, il giorno 8 marzo 1949, domiciliato a Firenze, Corso dei Tintori n. 37, dirigente, codice fiscale CRD RRT 49C08 D612J.-----

I predetti componenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo convengono e stipulano quanto segue:-----

Art.1) E' costituita tra essi componenti un'associazione denominata "FEDERPROFESSIONAL ('FEDERPRO')".-----

Art.2) L'Associazione ha sede in Roma Via Ravenna 14.-----

Art.3) L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050.-----

Art.4) Gli Organi dell'Associazione sono:-----

a) l'Assemblea degli associati;-----

b) il Consiglio Direttivo.-----

Le cariche degli organi sono " ad personam" e il loro esercizio non può essere delegato salvo quanto espressamente previsto dallo statuto allegato.-----

Art.5) A comporre il primo Consiglio Direttivo vengono nominati:-----

COCCIA Angelo Maria, presidente, Pennacchia Francesco, segretario tesoriere e consiglieri tutti gli altri componenti come

sopra generalizzati, i quali accettano tali cariche.-----

Art.6) L'associazione ha lo scopo che risulta dall'allegato-
Statuto.-----

Art.7) L'associazione è retta dallo Statuto, predisposto dai-
componenti e formato da n.12 articoli che, firmato dagli
stessi e da me Notaio si allega al presente atto sotto la
lettera "A", omessane la lettura per dispensa dei componenti
me Notaio consenziente, perché ne formi parte integrante e
sostanziale.-----

Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione.--

Il presente atto, dattiloscritto nei modi di legge da persona
di mia fiducia e completato di mia mano su un foglio occupato
per pagine intere due e quanto della presente, viene da me
Notaio letto ai componenti che lo dichiarano conforme alla
loro volontà e con me lo sottoscrivono.-----

FIRMATO: COCCIA Angelo Maria - SPOTO Roberto - PENNACCHIA
Francesco - MANZONI Aurelio - MALESANI Mario - COVILI FAGGIO-
LI Isabella - CIARDI Roberto - MARIO ENZO ROMANO NOTAIO - SI-
GILLO -----

Copia conforme all'originale

che si rilascia per uso.....

Roma, il 14 GEN 2007

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE


- 1-1 E' costituita l'Associazione per le alte professionalità del lavoro autonomo e subordinato non dirigente, denominata "FEDERPROFESSIONAL" ('FEDERPRO'), ente non commerciale, senza fini di lucro, apartitica, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, con sede in Roma, Via Ravenna, 14.
- 1-2 L'organizzazione è su base personale.
- 1-3 L'Associazione può stipulare patti associativi con altre organizzazioni, che, nello stesso campo, perseguano analoghe finalità.

Art. 2

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione ha lo scopo di:

- a) promuovere, sostenere e tutelare i valori professionali dell'attività svolta, ai vari livelli, dai propri iscritti, attuando ogni azione ed assumendo nei confronti delle istituzioni e dell'imprenditoria ogni iniziativa utile per il raggiungimento dei predetti obiettivi;
- b) promuovere la partecipazione a forme di previdenza ed



- assistenza sanitaria integrative;
- c) tutelare la mobilità dei propri iscritti, promuovendo la formazione professionale al fine di facilitarne il reinserimento nel lavoro attivo;
 - d) perseguire l'estensione alle alte professionalità autonome di ogni compatibile istituto relativo al lavoro subordinato, anche con lo strumento della contrattazione collettiva;
 - e) dare il proprio contributo sui problemi generali di ordine economico-sociale, con competenti valutazioni, proposte e studi relativi, diffondendoli anche presso l'opinione pubblica;
 - f) favorire la collaborazione tra gli iscritti per la reciproca conoscenza e lo studio dei problemi di comune interesse.

Art.3

SOCI

- 3-1 Possono far parte dell'Associazione coloro che, nell'ambito di lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa, e di lavoro subordinato non dirigenziale, svolgono attività di elevato contenuto professionale, con assunzione di forti responsabilità nei confronti del proprio committente.

- 3-2 L'adesione all'Associazione è annuale e l'impegno si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo dimissioni entro il _____, a mezzo di lettera raccomandata.
- 3-3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda dalla quale risulti la natura dell'attività svolta; per i quadri direttivi e gli ex-dirigenti, l'alta professionalità si ritiene presunta.
- 3-4 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.
- 3-5 Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto elettorale attivo e passivo, nonché diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione nel rispetto delle norme stabilite dai competenti Organi sociali.
- 3-6 Tutti i soci sono tenuti a versare le quote deliberate dal Consiglio direttivo, nonché corrispettivi specifici per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di detti corrispettivi.

Art. 4

DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI

- 4-1 I soci decadono dalla qualità di socio con il 31

dicembre dell'anno in cui sia stato maturato lo stato di morosità, anche parziale.

- 4-2 In presenza di gravi motivi il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale decisione all'interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l'escluso non li condivida può adire il procedimento arbitrale di cui al presente statuto.

Art. 5

ENTRATE E PATRIMONIO

- 5-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengano ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
- 5-2 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 5-3 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere

impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

5-4 In nessun caso, e quindi neppure in caso di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa a titolo di versamento al fondo di dotazione.

5-5 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

6-1 Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea degli associati

b) Il Consiglio Direttivo

Le cariche degli organi sono "ad personam" e il loro esercizio non può essere delegato salvo quanto espressamente previsto dal presente Statuto.

Art. 7

L'ASSEMBLEA

- 7-1 L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo dell'Associazione. Le sue delibere sono sovrane.
- 7-2 Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano.
- 7-3 I soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria; il diritto di partecipazione è sospeso per i soci morosi;
- 7-4 Vighe il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile. Non sono ammesse deleghe.
- 7-5 L'Associazione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.
- 7-6 Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea.
- 7-7 Spetta al Presidente di constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione della Assemblea stessa.
- 7-8 L'Assemblea ordinaria viene convocata entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e

finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o le viene sottoposta.

7-9 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la totalità dei soci aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

7-10 Le Assemblee Straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o lo deliberi, o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto; in questo caso, entro quindici giorni dalla richiesta, deve essere indetta l'Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni.

7-11 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi su modifiche allo Statuto è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione.

Qualora non venga raggiunto il quorum verrà convocata altra Assemblea che sarà validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo degli iscritti, ed in seconda qualunque sia il numero degli intervenuti.

7-12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno il cinquanta per cento degli stessi in seconda convocazione. Qualora non venisse raggiunto il quorum, vale quanto precisato sub 7-11.

7-13 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti al momento del voto. Essa viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di riunione, nonché con altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo con adeguate modalità deve essere inoltre garantito un idoneo

regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

7-14 L'Assemblea ordinaria:

- Determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione
- elegge i componenti il Consiglio Direttivo; approva il bilancio preventivo ed il consuntivo economico e finanziario
- delibera sugli altri argomenti eventualmente posti all'ordine del giorno.

7-15 Le votazioni avvengono per alzata di mano o per acclamazione, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Norma transitoria: in sede di prima applicazione, il Consiglio Direttivo viene nominato dai soci fondatori con l'atto costitutivo dell'Associazione.

Art. 8


CONSIGLIO DIRETTIVO

8-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

8-2 E' composto da membri eletti dalla

Assemblea tra i soci aventi diritto al voto; le candidature devono pervenire presso la sede dell'Associazione entro e non oltre sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea, in forma scritta e firmate.

- 8-3 Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- 8-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro quindici giorni dalla sua elezione ed è convocato dal consigliere più anziano di carica o, in caso di parità, di età; in tale prima riunione elegge tra i suoi componenti le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere.
- 8-5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
- 8-6 Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica d parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

- 8-7 Il Segretario-Tesoriere redige il libro delle entrate e delle uscite e custodisce il fondo comune, redige il verbale delle riunioni e costituisce l'archivio dell'Associazione.
- 8-8 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o quando un terzo dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento dal Consigliere più anziano. Le riunioni devono essere preavvisate con un minimo di dieci giorni riducibili a tre in caso di urgenza.
- 8-9 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto della parte che comprende il Presidente.
- 8-10 Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti.
- 8-11 Al consiglio Direttivo compete in particolare:
- la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, dei bilanci preventivo e consuntivo, il primo accompagnato dal programma
- 

dell'attività da svolgersi nel nuovo anno sociale;

- l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
- l'individuazione degli strumenti per la realizzazione dei fini istituzionali;
- la determinazione del contributo associativo;
- le proposte di modifica dello Statuto;
- l'eventuale nomina, ricorrendone la necessità, di referenti regionali.

8-12 Tutte le cariche associative sono onorifiche, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

9-1 Il Consiglio Direttivo decade:

- per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- per vacanze, no contemporanee nell'arco del triennio, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi non eletti.

9-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da celebrarsi nei successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.

Art. 10

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

10-1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

10-2 Entro i primi mesi dell'anno, in tempo utile per gli adempimenti relativi alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo e di quello consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 11

SCIoglimento

11-1 La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere rinnovata.

11-2 Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'Assemblea secondo le modalità e con le

maggioranze previste nei precedenti articoli.

11-3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

11-4 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra Associazione con finalità analoghe, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 12

NORME APPLICABILI

12-1 Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme in materia di associazioni non riconosciute contenute nel libro I del Codice Civile.

FIRMATO: COCCIA ANGELO MARIA - SPOTO ROBERTO - PENNACCHIA
FRANCESCO - MANZONI AURELIO - MALESANI MARIO - COVILI
FAGGIOLI ISABELLA - CIARDI ROBERTO - MARIO ENZO ROMANO
NOTAIO - SIGILLO